

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1659 del 20/03/2025
Oggetto	Art. 11 D.Lgs. n. 115/2008, L. n. 241/1990, Art. 17 L.R. n. 26/2004. AXPO Energy Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre n. 149, Comune di Roma. Modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04.09.2023 per ridimensionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", da 3,36 MWe a 2,667 MWe da ubicarsi in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1737 del 20/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 11 D.Lgs. n. 115/2008, L. n. 241/1990, Art. 17 L.R. n. 26/2004. **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** con sede legale in Via IV Novembre n. 149, Comune di Roma. **Modifica dell'Autorizzazione Unica** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04.09.2023 per ridimensionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", da 3,36 MWe a 2,667 MWe da ubicarsi in **Comune di Bertinoro**, Via Caduti di Via Fani n. 85.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13"*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *"Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae' "*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, concernente *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”* che:

- al comma 7 dell'art. 11, riporta quanto segue;

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni”;

- al comma 8 del medesimo art. 11, riporta quanto segue:

“L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”;

Dato atto che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023** la ditta **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.**, con sede legale in Via IV Novembre n. 149 in Comune di Roma (C.F. e P.IVA 04502061213), è stata autorizzata ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 3,36 MWe e potenza termica nominale pari a 7,373 MWt, da realizzarsi in Comune di Bertinoro in Via Caduti di Via Fani n. 85;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 02.08.2024, con note acquisite ai protocolli n. PG/2024/142232, n. PG/2024/142234, n. PG/2024/142236, n. PG/2024/142237 e n. PG/2024/142239, da parte della ditta **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** con sede legale in Via IV Novembre n. 149, in Comune di Roma (C.F. e P.IVA 04502061213), con cui è stata presentata richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, adottata e rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023, relativa allo stabilimento sito in Via Caduti di Via Fani n. 85 Bertinoro, per mutato fabbisogno energetico dello stabilimento e conseguente ridimensionamento dell'impianto a progetto da una potenza di 3,36 MWe (7,373 MWt) autorizzata ad una potenza di 2,667 MWe (5,860 MWt) prevista in modifica;

Precisato che:

- l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica implica la modifica dei seguenti titoli abilitativi ivi ricompresi:
 - il **Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per variante al P.d.C. n. 2/2023 del 15.06.2023 di competenza del Comune di Bertinoro;
 - l'**aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, che ricomprensce le modifiche dei seguenti atti:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - il **parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi per le modifiche apportate al progetto rispetto a quanto già approvato con i pareri espressi con le note Prot. VV.F. n. 15527 e n. 15528 del 28.10.2022;
 - l'**aggiornamento del nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura** di competenza del Comune di Bertinoro;

Dato atto che:

- in data 22.07.2024 è stato assolto il pagamento degli oneri istruttori tramite PagoPA per un importo pari a 520,00 €;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/155159 del 28.08.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:

- l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **02.08.2024**, data di presentazione della richiesta di aggiornamento;
- l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
- la convocazione, in data 19.09.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni:**
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008;
 - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, comprendente autorizzazione allo scarico in fognature di acque reflue industriali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico;
 - parere di competenza relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come endoprocedimento di AUA;
 - nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775/1933 per attività interferenti con aree in concessione mineraria per le acque minerali e termali;
 - **Arpae Servizio Territoriale:** parere tecnico di competenza relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto (si precisa che il Comune di Bertinoro, in merito alla verifica di coerenza con i limiti di emissione sonora, ha richiesto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpae);
 - **Arpae Servizio Sistemi Ambientali:** parere tecnico di competenza relativo ai campi elettromagnetici;
 - **Comune di Bertinoro:**
 - parere in merito alla conformità urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque industriali come endoprocedimento di AUA;
 - nulla osta acustico come endoprocedimento di AUA;
 - verifiche invarianza idraulica;
 - nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura;
 - **Unione dei Comuni della Romagna forlivese:** eventuali competenze in merito alle autorizzazioni ricomprese nel procedimento (la convocazione di tale ente deve considerarsi un refuso, in quanto era già stato precisato nel corso del precedente iter autorizzativo che l'Unione non ha competenze in merito al progetto in esame);
 - **Provincia di Forlì-Cesena:** compatibilità della localizzazione dell'impianto con la pianificazione sovraordinata provinciale (PTCP);
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:** nulla-osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:** parere di competenza in merito alla parte archeologica e paesaggistica;
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae - DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **Hera S.p.A.:** parere del gestore di rete relativamente all'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:** parere obbligatorio e vincolante in merito alla prevenzione incendi;
- **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** in qualità di proponente dell'istanza;

Tenuto conto che,

- precedentemente allo svolgimento della prima riunione della Conferenza dei Servizi, sono pervenute note di richiesta di integrazioni, i cui contenuti sono integralmente riportati nel verbale della Conferenza, da parte degli enti di seguito indicati:
 - Hera S.p.A., nota acquisita al prot. n. PG/2024/163620 del 11.09.2024;
 - Comune di Bertinoro, nota acquisita al prot. n. PG/2024/166254 del 16.09.2024, relativamente a:
 - permesso di costruire;
 - autorizzazione allo scarico - verifiche invarianza idraulica;
- ulteriori richieste di integrazioni sono state comunicate nel corso della prima riunione della Conferenza (come riportato nel verbale conservato agli atti) da parte di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni;

Dato atto inoltre che:

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2024 si è conclusa delegando il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/186856 del 16.10.2024 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni ed è stato contestualmente sospeso il procedimento per 30 giorni;
- con nota del 30.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/197175 del 31.10.2024, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/200029 del 06.11.2024, è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni ed è stata convocata, in data 17.12.2024, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - acquisizione dei pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte dei membri della Conferenza;

- definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
- varie ed eventuali;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/202220 del 08.11.2024 il proponente ha inviato, a completamento di quanto già trasmesso, ulteriori integrazioni relative al Preventivo di connessione alla rete gas rilasciato da 2i Rete Gas (Codice rintracciabilità 240057415920);

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della seduta conclusiva della Conferenza, tenutasi in data 17.12.2024:

- **Arpae - SSA (Servizio Sistemi Ambientali) Area Est - Unità specialistica CEM - Campi Elettromagnetici**: parere di conformità, formalizzato con nota del 19.09.2024, registrata al prot. n. PG/2024/0169783 del 20.09.2024, con le seguenti condizioni: *“nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alla cabina e alle linee elettriche, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentono la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno”*;
- **HERA S.p.A.** con nota prot. n. 105866 del 10.12.2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/225089 del 12.12.2024) ha trasmesso il parere per la modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale scarico di Acque reflue industriali in fognatura, come di seguito riportato:

“(...) Considerato che l'istanza di modifica consiste nel ridimensionamento dell'impianto, passando da una potenza autorizzata di 3,36 MWe (7,373 MWt) ad una potenza di 2,667 MWe (5,860 MWt).

Considerato inoltre che non sono dichiarate modifiche quali-quantitative allo scarico autorizzato.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alle modifiche comunicate, come di seguito precisato:

1) Si confermano le prescrizioni contenute nel parere Hera Prot. n. 45800 del 15.05.2023.

La planimetria della rete fognaria, Tavola S2028-ID-00-0009-Rev. 03, contenuta nella documentazione integrativa pervenuta in data 6.11.2024, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, come previsto all'Art. 48 punto 4 Regolamento SII.”;

- **Comune di Bertinoro**: con nota acquisita al prot. n. PG/2024/226927 del 16.12.2024 sono stati trasmessi gli atti relativi a:
 - A. Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) (prot. com.le n. 23975 del 09.12.2024).
In relazione al Permesso di Costruire si precisa che, per mero errore materiale, lo stesso non risultava allegato alla nota prot. n. PG/2024/226927 del 16.12.2024 di cui sopra, pertanto il Comune di Bertinoro ha provveduto ad inviarlo una seconda volta, con comunicazione acquisita al prot. n. PG/2024/227593 del 16.12.2024;
 - B. Nulla Osta per gli aspetti di impatto acustico** (prot. com.le n. 23247 del 27.11.2024);
 - C. Nulla Osta agli scarichi** (prot. com.le n. 24363 del 13.12.2024); si precisa che lo stesso parere è stato inviato in data 13.12.2024 dal Comune di Bertinoro SETTORE IV - SERVIZI E LAVORI PUBBLICI - Servizio Ambiente ed acquisito al prot. n. PG/2024/226673 del 13.12.2024;

A. Permesso di Costruire (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) (prot. com.le n. 23975 del 09.12.2024), rilasciato dallo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - V Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia Privata

Permesso di costruire n. 05/2024

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la domanda presentata in data 28/08/2024 con prot com n 16844 da:

INFIA SRL – p.iva 03355330238

con sede in Bertinoro, v.le Caduti di via Fani 85

AXPO ENERGY SOLUTION ITALIA SPA – p.iva 04502061213

con sede in Roma , via IV Novembre 149

*per ottenere **PERMESSO DI COSTRUIRE** per:*

VARIANTE A PDC N 02/2023 PER RIDIMENSIONAMENTO DI IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE CON MOTORE ENDOTERMICO DA 2,667 MWe ALIMENTATO A GAS METANO

in questo Comune, in via Caduti di via Fani 85 , nell'area distinta al Fg. n. 21, con mappale n 515 e 221

***VISTI** gli elaborati di progetto e i documenti allegati alla domanda, tra cui l'asseverazione di conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al R.U.E., alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie a firma del Progettista architettonico:*

(...)

***VISTA** la L.R. 30 Luglio 2013, n. 15, "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA";*

***VISTO** che in data 20/12/2018 con Delibera di CC n 60 è stata APPROVATA la "Variante generale al RUE comprensivo delle disposizioni generali e regolamentari del RUE D'UNIONE";*

***VISTO** il "Contratto preliminare per la costituzione di servitù e diritto di superficie" sottoscritto in data 30/03/2023 tra INFIA SRL e AXPO ENERGY SOLUTION ITALIA SPA ed integrato in data 14/04/2023 con prot 7559;*

***RICHIAMATA** l' Istanza di Autorizzazione Unica (art. 11 D. Lgs n 115/2008, L. n 241/1990, art. 17 L.R. n 26/2004) presentata ad ARPAE in data 02/08/2024 ad ARPAE da AXPO ENERGY SOLUTION ITALIA SPA per **Modifica dell'Autorizzazione Unica** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023 per ridimensionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", da 3,36 MWe a 2,667 MWe da ubicarsi in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85, a cui si rimanda per gli aspetti di competenza*

***VISTA** la conformità urbanistica trasmessa dal Responsabile del Procedimento al **Capo V Settore Governo del Territorio** in data 09/12/2024 con prot com n 23954;*

FATTI SALVI, RISPETTATI E RISERVATI I DIRITTI DI TERZI;

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

A:

INFIA SRL – p.iva 03355330238

con sede in Bertinoro, v.le Caduti di via Fani 85

AXPO ENERGY SOLUTION ITALIA SPA – p.iva 04502061213

con sede in Roma , via IV Novembre 149

per l'esecuzione delle opere di cui in narrativa.

Tali opere saranno eseguite sotto la Direzione del Sig. **DA NOMINARE**

Ove tale incarico non sia ancora stato affidato, il nominativo del Tecnico Direttore dei lavori nonché dell'impresa assuntrice degli stessi, dovranno essere comunicati contestualmente alla Denuncia di Inizio Lavori.

PRESCRIZIONI E SPECIFICHE DI CARATTERE GENERALE:

- CONFORMITA' AL PROGETTO PRESENTATO

Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto approvato, a firma del Tecnico incaricato, che fanno parte integrante del presente Permesso di Costruire, nonché alle destinazioni d'uso ivi riportate, e comunque nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni, obblighi e prescrizioni riportate nel presente Permesso.

- INIZIO - FINE LAVORI

I lavori di cui al presente Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. R. n. 15/2013, dovranno essere iniziati entro **UN ANNO** dalla data di notifica del presente titolo ed ultimati entro **TRE ANNI** dalla medesima data.

Contestualmente alla "Comunicazione di inizio lavori" dovrà essere trasmesso:

- **attestazione di avvenuto pagamento della Monetizzazione di superficie permeabile a copertura vegetale (art. 2F.1 comma 6 NTA RUE Parte Seconda) per un importo pari a 1.268,40 €;**

- **"Contratto preliminare per la costituzione di servitù e diritto di superficie" a favore di AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA SPA stipulato in forma pubblica e regolarmente registrato e trascritto**

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. R. n. 15/2013, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

L'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza del presente Permesso di Costruire così come comporterà lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il Permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel presente titolo.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del Permesso dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire.

L'inizio dei lavori dovrà essere denunciato dal titolare del Permesso di Costruire con la sottoscrizione, per accettazione dei relativi incarichi, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice.

Dovrà parimenti essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Non potrà darsi inizio ai lavori prima dell'avvenuto deposito e/o autorizzazione del progetto esecutivo secondo le modalità prescritte dalla L.R. 19/2008 in materia di costruzioni in zone sismiche, nonché prima della presentazione del progetto delle opere relative al contenimento del consumo di energia ai sensi della L. 09/01/1991 n. 10.

Non potrà darsi inizio ai lavori prima dell'ottenimento, se necessario, dell'Autorizzazione di Svincolo Idrogeologico, da rilasciarsi da parte di questo Comune.

- MODALITA' ESECUTIVE

Nell'attuazione dei lavori dovranno essere osservate le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- 1) I lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;*
- 2) dovranno essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;*
- 3) dovrà essere depositato in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il presente atto di Permesso di Costruire e relativi allegati di progetto sino all'avvenuta ultimazione dell'opera;*
- 4) dovrà essere affissa nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile contenente la denominazione del titolare del Permesso, del progettista, del direttore dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, degli estremi del presente Permesso, della destinazione d'uso e delle unità immobiliari consentite e della data di inizio dei lavori;*
- 5) dovranno venire rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene e di polizia vigenti, ed il luogo destinato ai lavori dovrà venire protetto con idonea recinzione, i ponteggi di servizio e le protezioni saranno costruiti e mantenuti in modo da garantire l'incolumità delle persone;*
- 6) Non è consentita l'occupazione di spazi od aree pubbliche senza l'autorizzazione dell'autorità comunale, il pagamento della tassa relativa e la segnalazione degli ingombri o delle occupazioni stesse al fine della sicura tutela dell'incolumità pubblica.*

- SEGNALE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'

Entro 15 giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo il titolare del Permesso di Costruire deve presentare la Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità. La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 Euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 Euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.

Il titolare del Permesso, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti e prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione Urbanistica.

B. Nulla Osta per gli aspetti di impatto acustico (prot. com.le n. 23247 del 27.11.2024)

IL RESPONSABILE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

(omissis)

Rilascia

NULLA OSTA

alle emissioni sonore provenienti dalle attività della Ditta Axpo Energy Solutions Italia S.p.A., relativamente all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in

assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 2,667 Mwe, da ubicarsi in Comune di Bertinoro, via Caduti di via Fani n. 85, con le prescrizioni di seguito indicate:

1. preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:

- attuazione di una barriera acustica, con caratteristiche e requisiti acustici indicati dal TCA (rif. documento 3.22 - S2028-I9-00-0011 Rev. 01 del 26/07/2024 - "Elaborato Architettonico - barriera acustica e fotoinserimento" e Relazione Tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024); entro tre mesi dalla realizzazione della barriera, dovrà quindi essere inviata all'AC la relativa scheda tecnica da cui si evinca il rispetto di detti requisiti acustici.

- attuazione dei sistemi di insonorizzazione previsti alle sorgenti da installare, al fine di conseguire il requisiti acustici riportati nella relazione tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024 (pag 25-26 di 38);

2. le restanti "piccole" sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell'urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate "non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola" fonte;

3. Le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge;

4. Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale, e ad Arpae – Servizio Territoriale – Forlì-Cesena, una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali;

5. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si allega al presente Nulla Osta, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere Arpae prot. Arpae PG/2024/189181.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Si precisa che il presente Nulla Osta sostituisce integralmente il precedente Nulla Osta di Impatto Acustico, riportato nell' "allegato C" dell' "Allegato 2" alla Determinazione

Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023.”;

C) Nulla Osta allo scarico di acque reflue industriali e di acque bianche in pubblica fognatura (prot. com.le n. 24363 del 13.12.2024), rilasciato dal SETTORE IV - SERVIZI E LAVORI PUBBLICI – Servizio Ambiente

“(omissis)

PER QUANTO CONCERNE LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RILASCIATA NULLA-OSTA allo SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, riportante le seguenti caratteristiche:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	LEGALE RAPPRESENTANTE DI AXPo Energy Solutions Italia Spa
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	VIA CADUTI DI VIA FANI, 85 - BERTINORO Loc. PANIGHINA di BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	Impianto di cogenerazione
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	8000 mc/anno - 6 mc/h - 1,7 l/sec
TIPOLOGIA DI SCARICO	Acque reflue industriali
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	NON PREVISTI
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLÌ – VIA CORRECCHIO

CONSIDERATO che l'istanza di modifica consiste nel ridimensionamento dell'impianto, passando da una potenza autorizzata di 3,36 MWe (7,373 MWt) ad una potenza di 2,667 MWe (5,860 MWt) da costruire presso lo stabilimento Infia S.r.l.:

CONSIDERATO INOLTRE che non sono dichiarate modifiche quali-quantitative allo scarico autorizzato;

VISTI gli elaborati grafici allegati alla domanda, redatti dal tecnico incaricato Ing. Fabbri Roberto con studio tecnico in FORLÌ (FC), Via Vivaldi, 16. visto il parere di competenza sopra citato, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, **non si rilevano elementi ostativi al rilascio di nulla osta allo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura, con le PRESCRIZIONI di seguito indicate corrispondenti a quelle del precedente nulla-osta rilasciato da questo settore in data 21/06/2023 con prot. 12294 e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:**

- 1) Nella rete fognaria nera di Via 2 Agosto sono ammessi gli scarichi derivanti da: sistema di raffreddamento adiabatico dell'impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.**
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere**

almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale.

- 4) Lo scarico, attivo indicativamente per 18 ore/giorno e per 5 mesi all'anno (da maggio a settembre) deve avere una portata massima non superiore a **1,7 l/sec - 6 mc/h - 8000 mc/anno**.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore, validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005 e dotato di porta di comunicazione con protocollo Modbus RTU o HART; **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura o la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo

possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione trasmessa da Arpa SAC in data 06/11/2024 TAVOLA S2028-ID-00-0009-REV.03 dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante e dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.

La ditta dovrà notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.

La ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla-osta, la scrivente si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione in indirizzo, cui il presente nulla-osta è inviato, dovrà provvedere al rilascio dell'atto autorizzativo.

Il presente nulla-osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

PER QUANTO CONCERNE LE ACQUE BIANCHE RILASCIATA NULLA-OSTA allo SCARICO DI ACQUE BIANCHE IN PUBBLICA FOGNATURA, riportante le seguenti caratteristiche:

- RESPONSABILE DELLO SCARICO	- LEGALE RAPPRESENTANTE DI Axpo Energy Solutions Italia Spa
- INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	- VIA CADUTI DI VIA FANI, 85 - BERTINORO Loc. PANIGHINA di BERTINORO (FC) Foglio n. 21 – Part. 221-515
- DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	- Impianto di cogenerazione
- CLASSIFICAZIONE SCARICO	- ACQUE BIANCHE (meteoriche)
- SISTEMI DI INVARIANZA IDRAULICA	N. 6 ALLACCI IN FOGNA BIANCA COMUNALE GIA' IN CARICO A DITTA INFIA: Condotto di scarico L=29,70 ml 1,20x0,80 ml computato al 80% Vol. utile = 1,20x0,80x0,80x29,70 = 22,81 mc

	Pozzetti 0,50x0,50x0,60hx16 = 2,40 mc Condotto di scarico diametro ml Ø160 computato al 80% ml Ø200 computato al 80% per un Vol. utile = 3,70 mc Totale COMPLESSIVI MC. 28,91 mc > DI MC. 27,56 PREVISTI
- RECETTORE DELLO SCARICO	- FOGNATURA BIANCA COMUNALE DI VIA CADUTI DI VIA FANI E VIA DUE AGOSTO

VISTI gli elaborati grafici allegati alla domanda, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, non si rilevano elementi ostativi al rilascio di nulla osta allo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura, con le **PRESCRIZIONI di seguito indicate** e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

E' FATTO OBBLIGO

1. Di eseguire i lavori oggetto della presente richiesta conformemente al disegno allegato alla presente Autorizzazione (la planimetria della rete fognaria, unitamente alla relazione tecnica, vidimate da questo Comune ed allegate all'Autorizzazione, formano parte integrante della stessa);
2. Di immettere nel recettore indicato esclusivamente acque meteoriche;
3. **Realizzare e dimensionare la rete di raccolta delle acque bianche e le opere previste per il rispetto dell'invarianza conformemente all'elaborato grafico CON OBBLIGO DI ADOTTARE UNA CONDOTTA DI SCARICO DI DIAMETRO MINIMO FUNZIONALE PARI A MM. 125;**
4. **Di garantire adeguati controlli e manutenzioni al sistema di raccolta delle acque meteoriche** che dovrà essere costantemente mantenuto funzionale in tutte le sue parti;
5. Di dare immediata comunicazione alla scrivente Amministrazione di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica, per la viabilità o pregiudizio per l'ambiente;
6. Di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico; ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
7. Il titolare del presente atto è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori ed in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l' Amministrazione Comunale ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
8. Il titolare del presente atto sarà responsabile di eventuali danni causati a cose e persone dovute al malfunzionamento della rete di raccolta delle acque;

La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione trasmessa da Arpae SAC in data 06/11/2024 dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante e dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.

La ditta dovrà notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.

La ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla-osta, la scrivente si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione in indirizzo, cui il presente nulla-osta è inviato, dovrà provvedere al rilascio dell'atto autorizzativo.

Il presente nulla-osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.”;

Tenuto conto dei seguenti **pareri resi nella seduta conclusiva** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 17.12.2024:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini** per gli aspetti di tutela archeologica ha espresso, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla realizzazione del progetto, trattandosi di ridimensionamento di impianto già autorizzato e considerato la previsione di esecuzione di attività di scavo limitate in estensione e in profondità, in area in gran parte compromessa dalla presenza di manufatti e di impiantistica preesistenti. Viene prescritto che sia **comunicata con congruo anticipo all'Area Patrimonio archeologico della Soprintendenza la data di inizio lavori di scavo per consentire l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ispettivi**;

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione all'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori;

Non si sono rilevato aspetti di competenza relativi alla tutela architettonica o paesaggistica;

- **Azienda USL della Romagna**: per quanto di specifica competenza ha rilasciato **parere favorevole**;
- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni**:
 - **Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali**: la rappresentante dell'Unità ha precisato che l'AUA relativa all'impianto di cui in oggetto comprende:
 - **autorizzazione alle emissioni atmosfera**: endoprocedimento per il quale si fa riferimento al parere favorevole con prescrizioni espresso in sede di Conferenza dal rappresentante dell'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche su parere del Servizio Territoriale di Arpae: l'autorizzazione verrà aggiornata con predisposizione di un nuovo allegato (rif. Allegato A) relativo alle emissioni in atmosfera, sostitutivo di quello attualmente vigente, per il cambiamento dei parametri di potenza dell'impianto, con contestuale aggiornamento delle relative prescrizioni, che però nella sostanza non subiranno modifiche;
 - **scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**: endoprocedimento per il quale si fa riferimento al Nulla Osta allo scarico rilasciato dal Comune di Bertinoro Settore IV - Servizi e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente (su parere del gestore di rete) (prot. comunale n. 24363 del 13.12.2024): l'autorizzazione verrà aggiornata con sostituzione della sola planimetria (rif. planimetria Allegato B);
 - **valutazione impatto acustico**: endoprocedimento per il quale si fa riferimento al Nulla Osta per gli aspetti di impatto acustico rilasciato dal Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio - Servizio Autorizzazioni Ambientali (su parere rilasciato dal Servizio Territoriale di Arpae) (prot. comunale n. 23247 del 27.11.2024): l'autorizzazione verrà aggiornata con predisposizione di un nuovo allegato, sostitutivo di quello attualmente vigente (rif. Allegato C);

ha quindi espresso, sulla base dei pareri e dei nulla osta acquisiti, **parere favorevole** al rilascio dell'AUA relativa all'impianto di cui in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni indicate negli esiti degli endoprocedimenti di cui sopra;

- **Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia:** il rappresentante dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha precisato in Conferenza di ritenere le integrazioni presentate dalla ditta sufficienti a rispondere a quanto richiesto dalla medesima Unità nella precedente seduta della Conferenza, specificando quanto segue:
 - prima del rilascio dell'autorizzazione, non verrà richiesta l'accettazione del preventivo di connessione alla rete gas rilasciato da 2i Rete Gas (Codice rintracciabilità 240057415920); verrà inserita nell'atto autorizzativo una specifica prescrizione con cui verrà richiesta la suddetta accettazione prima della comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
 - il parere di competenza relativo all'approvazione del progetto presentato risulta favorevole nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopra riportati, di quella citata al punto precedente e di quelle di carattere più generale di seguito elencate:
 - i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; dell'inizio e della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae e al Comune di Bertinoro;
 - a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione al SAC di Arpae;
 - eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
 - dovrà essere predisposta ed inviata annualmente ad Arpae SAC, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente;
 - sono fatti salvi e rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
 - l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche indicate in autorizzazione provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti;

Dato atto che il **parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi, relativo alla modifica del progetto di cui trattasi:

- risulta già rilasciato con nota segnatura dipvvf.COM-FC.REGISTRO UFFICIALE.U.0012932.02-08-2024 (acquisito al prot. n. PG/2024/155177 del 28.08.2024) poiché trasmesso a questo Servizio, a titolo di integrazione volontaria, da parte della ditta proponente (elaborato "VF Com-FC.REGISTRO UFFICIALE.U.0012932.02-08-2024", documento contrassegnato con la sigla [62]), nel quale viene precisato quanto segue:

"In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 12463 del 29/07/2024 per le seguenti attività soggette:

2.1.B	Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa)
49.3.C	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.”;

- il rappresentante del Comando provinciale dei VV.F. di Forlì nella prima riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19.09.2024, ha confermato quanto riportato nel parere sopra richiamato;
- nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, (seconda riunione) tenutasi in data 17.12.2024, il parere è stato riconfermato dopo avere verificato con la ditta che, dalla data di rilascio del parere, non sono intervenute modifiche rispetto a quanto già approvato;

Precisato che:

- nella Conferenza di Servizi indetta con nota registrata al prot. n. PG/2024/155159 del 28.08.2024, non sono stati convocati gli enti di seguito riportati, in quanto i nulla osta già acquisiti in sede di autorizzazione rilasciata con n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023 devono ritenersi ancora validi, dal momento che le modifiche apportate al progetto non influiscono sugli aspetti di rispettiva competenza di tali enti:
 - **Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna**
 - **Ministero delle Imprese e del Made in Italy;**
 - **Telecom Italia Spa;**
 - **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (UNMIG);**
 - **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ANSFISA);**
 - **Aeronautica Militare;**
 - **Comando Marittimo Nord;**
 - **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna;**
 - **ENAC;**
- non risulta necessario acquisire il parere della **Provincia di Forlì-Cesena**, poiché per l'Autorizzazione Unica già rilasciata il **Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale provinciale** aveva comunicato di non ritenere necessario esprimersi, trattandosi di un intervento eseguito all'interno del sedime di uno stabilimento situato nell'area produttiva esistente di Panighina di Bertinoro e pertanto senza rilevanza urbanistica;
- rimane valido il nulla osta rilasciato dall'**Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAC di Forlì-Cesena - Unità Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali - sede FC** per l'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400

del 04/09/2023, con cui è stato comunicato che il tracciato delle opere in progetto risulta ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

- **l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese** (ente convocato per esprimersi riguardo a eventuali competenze relative alle autorizzazioni ricomprese nel procedimento) aveva già comunicato nel corso del procedimento per il rilascio della precedente autorizzazione di non avere competenze in merito al progetto di cui trattasi ed è stata convocata in Conferenza per l'istanza di modifica di cui trattasi per un mero refuso;
- **E-Distribuzione S.p.A.**, convocata in qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (preventivo di adeguamento della connessione, nel quale viene specificato che non sono richiesti lavori), come da documentazione acquisita in integrazioni da parte della ditta al prot. n. PG/2024/197175 del 31.10.2024 (documento contrassegnato con la sigla [71]);
- in integrazione volontaria, con documento contrassegnato con la sigla [72] acquisito al prot. n. PG/2024/202220 del 08.11.2024, è stato acquisito il Preventivo di connessione alla rete gas rilasciato da 2iRete Gas;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva, tenutasi in data 17.12.2024:

- ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008 di cui in oggetto nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti e riportate nel verbale;
- ha dato mandato al responsabile del procedimento di procedere alla redazione dell'atto autorizzativo (con apposizione delle specifiche prescrizioni riportate nei pareri acquisiti agli atti della Conferenza);

Vista la nota del 17.02.2025, registrata al prot. n. PG/2025/30161, di trasmissione all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia della **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-950 del 17.02.2025**, con cui è stato adottato l'aggiornamento della DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in favore di **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149, per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85;

Tenuto conto che il provvedimento sopra citato sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - Planimetria;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

Atteso che:

- la potenza dell'impianto risulta superiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità all'Autorizzazione Unica ex art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili;
- il progetto di cui trattasi non è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto di potenza inferiore rispetto alla soglia prevista per gli impianti termici per la produzione di energia elettrica;
- le aree interessate dall'intervento sono individuate al catasto del Comune di Bertinoro al Foglio 21, Particelle 221 e 515;

- **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** (proponente dell'istanza) ha già dimostrato per l'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023, la disponibilità delle aree interessate dal progetto ai fini autorizzativi;
- il preventivo di E-distribuzione S.p.A. per la connessione alla linea elettrica di media tensione non prevede alcuna opera, pertanto non dovrà essere realizzata alcuna linea elettrica soggetta alla L.R. n. 8/2023;
- verranno realizzate unicamente linee elettriche di utenza in media tensione per il collegamento dell'impianto di produzione al contatore di E-distribuzione S.p.A.;
- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR n. 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- all'atto della presentazione dell'istanza è stata inviata la *"Dichiarazione di impegno alla dismissione dell'impianto"* (documento contrassegnato con la sigla [9] acquisito al prot. n. PG/2024/142232 del 02.08.2024); rimane pertanto invariato l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto (quantificato in 50.000,00 €), come già indicato nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.03 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019 (0,02 % del valore delle opere da realizzare con un minimo di 520,00 €), sono state quantificate in 520,00 €, in quanto trattasi di aggiornamento (modifica in riduzione) di titolo autorizzativo già rilasciato;
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 22.07.2024;

Dato atto che, in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), in data 20.04.2023, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per la AXPO Energy Solutions Italia S.p.A. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (acquisita al prot. PR_FCUTG_Ingresso_0163700_20230426) e in data 25.02.2025, con le stesse modalità, è stata richiesta nuovamente per la **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (acquisita al prot. PR_RMUTG_Ingresso_0080972_20250225); richieste alle quali ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1."*;
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]"*;

Acquisiti in data 01.08.2024, con prot. n. PG/2024/142232 del 02.08.2024, i documenti relativi all'Autocertificazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e in data 19.03.2025, con prot. n. PG/2025/52410 del 19.03.2025, l'Autocertificazione della comunicazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ditta AXPO Energy Solutions Italia S.p.A. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi

dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.**, in quanto dalla prima richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), effettuata in data 20.04.2023, sono ampiamente trascorsi i 30 giorni previsti;

Fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, ricomprende:

- il **Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per variante al P.d.C. n. 2/2023 del 15.06.2023 di competenza del Comune di Bertinoro;
- l'**aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, che ricomprende le modifiche dei seguenti atti:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- il **parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi per le modifiche apportate al progetto rispetto a quanto già approvato con i pareri espressi con le note Prot. VV.F. n. 15527 e n. 15528 del 28.10.2022;
- l'**aggiornamento del nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura** di competenza del Comune di Bertinoro;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/142232, n. PG/2024/142234, n. PG/2024/142236, n. PG/2024/142237 e n. PG/2024/142239, del 02.08.2024 (presentazione istanza);
- n. PG/2024/155177 del 28.08.2024 (integrazione volontaria);
- n. PG/2024/197175 del 31.10.2024 (integrazioni);
- n. PG/2024/202220 del 08.11.2024 (integrazione volontaria);
- n. PG/2025/52410 del 19.03.2025 (autocertificazioni antimafia);

Dato atto che:

- gli enti presenti in Conferenza hanno espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante il parere di competenza su tutte le decisioni oggetto della conferenza;
- tutti i pareri espressi sono risultati favorevoli, alcuni di essi vincolati al rispetto prescrizioni;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 8 art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, l'Autorizzazione Unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che

individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di approvare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, la **modifica dell'Autorizzazione Unica** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2023 ad **AXPO Energy Solutions Italia S.p.A.** (con sede legale in Via IV Novembre n. 149 in Comune di Roma - C.F. e P.IVA 04502061213) per ridimensionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", da 3,36 MWe a 2,667 MWe da ubicarsi in **Comune di Bertinoro**, Via Caduti di Via Fani n. 85, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae: (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei vigenti depositati agli atti):

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/142232 del 02.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 00A - Istanza [1];
 - Elaborato n. 00B - DET-AMB-2023-4400 del 04-09-2023 [2];
 - Elaborato n. 00C - Richiesta proroga inizio lavori con protocollo [3];
 - Elaborato n. 1.1 - Carta di Identità del Legale Rappresentante e Visura Ordinaria [4];
 - Elaborato n. 1.2 - Dichiarazione antimafia (Dichiarazione sostitutiva antimafia e Autocertificazione Organo di Vigilanza) [5];
 - Elaborato n. 1.3 - Stralcio di contratto di fornitura di servizi energetici, sottoscritto tra Proponente e titolare del sito oggetto dell'intervento [6];
 - Elaborato n. 1.4 - Pagamento oneri di istruttoria e dichiarazione sostitutiva circa l'importo dell'investimento [7];
 - Elaborato n. 1.5 - Contratto preliminare attestante la disponibilità delle aree di intervento sottoscritto dal cedente diritto (INFIA SRL) e dal proponente-beneficiario (AXPO) comprendente anche l'utilizzo della rete di scarico fognario esistente [8];
 - Elaborato n. 1.6 - Dichiarazione di impegno alla dismissione dell'impianto [9];

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IMPIANTISTICA

- Elaborato n. 2.1 - Doc. S2028-P9-00-0002 - Relazione tecnica, Rev. 02 del 19/07/2024 [10];
- Elaborato n. 2.2 - Doc. S2028-MD-00-0000-04 - Planimetria generale impianto, Rev. 04 del 17/07/2024 [11];
- Elaborato n. 2.3 - Doc. S2028-MD-00-0001-04 - Layout impianto prospetti e sezioni Rev. 04 del 08/07/2024 (Foglio 1 di 2 e Foglio 2 di 2) [12];
- Elaborato n. 2.4 - Doc. S2028-TH-00-0000-03 - Bilancio massa ed energia, Rev. 03 del 08-07-2024 [13];
- Elaborato n. 2.5 - Doc. S2028-EH-00-0000 - Schema elettrico unifilare, Rev. 03 del 26/07/2024 [14];
- Elaborato n. 2.6 - Doc. S2028-ED-16-0005 - Schema funzionale rilevazione fumi e gas, Rev. 01 del 09-07/2024 [15];
- Elaborato n. 2.7 - Doc. S2028-ED-00-0006 - Planimetria distribuzione vie cavi, Rev. 01 del 22/07/2024 [16];
- Elaborato n. 2.8 - Doc. S2028-ED-00-0008 - Planimetria impianti elettrici e speciali, Rev. 01 del 22/07/2024 [17];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/142234 del 02.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 2.9 - Doc. S2028-ED-00-0007 - Planimetria rete di terra, Rev. 01 del 22/07/2024 [18];
 - Elaborato n. 2.10 - Doc. S2028-ES-00-0001-01 - Descrizione tecnica impianti elettrici e speciali, Rev. 01 del 09/07/2024 [19];
 - Elaborato n. 2.11 - Doc. S2028-ES-0E-0004-02 - Valutazione di impatto elettromagnetico Relazione di calcolo D.P.A., Rev. 02 del 09-07-2024 [20];
 - Elaborato n. 2.12 - Doc. S2028-ES-00-0003-01 - Relazione di calcolo rischio di fulminazione, Rev. 01 del 09/07/2024 [21];
 - Elaborato n. 2.13 - Doc. S2028-ES-00-0002 - Relazione di calcolo rete di terra, Rev. 01 del 09/07/2024 [22];
 - Elaborato n. 2.14 - Doc. S2028-G9-00-0000 - Relazione di analisi strategicità e importanza del progetto secondo parametri di valutazione previsti da art. 17 L.R. n. 26/2004, Rev. 01 del 17/07/2024 [23];
 - Elaborato n. 2.15 - Scheda registro medi impianti di combustione compilata [24];

DOCUMENTAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE

- Elaborato n. 3.1 - Modulo 1 TITOLO EDILIZIO PdC [25];
- Elaborato n. 3.2 - Modulo 2 ASSEVERAZIONE PdC [26];
- Elaborato n. 3.3 - Estratti cartografici [27];
- Elaborato n. 3.4 - Procura speciale [28];
- Elaborato n. 3.4.1 - Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali [29];
- Elaborato n. 3.5.1 - Mur A.1-D.1 [30];
- Elaborato n. 3.6 - Visura terreni e fabbricati, Estratto di mappa, Planimetrie catastali [31];
- Elaborato n. 3.7 - Doc. S2028-ID-00-0000 - Architettonico Stato legittimo, Foglio 1/2 e Foglio 2/2, REV. 02 del 26/07/2024 [32];

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/142236 del 02.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 3.7.1 - Doc. S2028-ID-00-0001 - Architettonico Stato modificato, Foglio 1/2 e Foglio 2/2, REV. 02 del 26/07/2024 [33];
 - Elaborato n. 3.7.2 - Doc. S2028-ID-00-0002 - Architettonico Stato comparato, REV. 02 del 26/07/2024 [34];
 - Elaborato n. 3.8 - Doc. S2028-ID-00-0008 - Documentazione fotografica, Rev. 01 del 26/07/2024 [35];
 - Elaborato n. 3.9 - Copia documento identità di Legale Rappresentante proprietà e proponente [36];
 - Elaborato n. 3.10 - Copia documento identità del progettista architettonico [37];
 - Elaborato n. 3.11 - Testatine dei disegni architettonici firmate in calce (dal proponente) e digitalmente [38];
 - Elaborato n. 3.12 - Diritti di segreteria PdC [39];
 - Elaborato n. 3.13 - Modulo ISTAT [40];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/142237 del 02.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 3.17.1 - Allegato tecnico incaricato progettista meccanico [43];
 - Elaborato n. 3.17.2 - Asseverazione progettista meccanico [44];
 - Elaborato n. 3.17.3 - Allegato tecnico incaricato progettista elettrico [45];
 - Elaborato n. 3.17.4 - Asseverazione progettista elettrico [46];
 - Elaborato n. 3.17.5 - Allegato tecnico incaricato progettista strutturale [47];
 - Elaborato n. 3.17.6 - Asseverazione progettista strutturale [48];
 - Elaborato n. 3.19 - Planimetria destinazione d'uso e altezze fabbricati del circondario [50];
 - Elaborato n. 3.23 - Doc. S2028-I9-00-0010 Rev. 01 Architettonico Elaborato per valutazione Soprintendenza Stato comparato - Sezione trasversale, Rev. 1 del 26-07-2024 [52];
 - Elaborato n. 4 - CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA: Relazione geologica, data 19/07/2024 [53];
 - Elaborato n. 5.1 - PRESISMICA Doc. S2028-I9-00-0003-01 - Relazione tecnica DGR 1373-2011, REV. 01 del 24/07/2024 [54];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/142239 del 02.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 5.2 - PRESISMICA Doc. S2028-ID-00-0004 - Elaborato grafico DGR 1373-2011, REV. 01 del 24/07/2024 [55];
 - Elaborato n. 6.2 - Doc. S2028-P9-00-0005-01 - Quadro riassuntivo delle emissioni [57];
 - Elaborato n. 6.3 - Documentazione acustica:
 - Valutazione di impatto previsionale acustico, REV. del 25/07/2024 [58A];
 - RAPPORTO MISURE di CLIMA ACUSTICO Rilievi COSTELL-Infia del 18-02-2022 [58B];

■ **RAPPORTO MISURE di CLIMA ACUSTICO** Rilievi COSTELL-Infia del 23-02-2022 [58C];

- Elaborato n. 6.4 - Modulo richiesta prestazione Arpae “emissioni rumorose” compilato e sottoscritto [59];
- Elaborato n. 7.1 - PREVENZIONE INCENDI Domanda VVF - Richiesta di valutazione di variante di progetto [60];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/155177 del 28.08.2024 (integrazione volontaria):
 - Parere Vigili del Fuoco Comando di Forlì, nota segnature dipvuf.COM-FC.REGISTRO UFFICIALE.U.0012932.02-08-2024 [62];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/197175 del 31.10.2024 (integrazioni):
 - Lettera presentazione integrazioni - Doc. S2028-S9-90-0008-00 [63];
 - Elenco elaborati definitivo - Doc. S2028-S9-90-0009-00 [64];
 - Modello istanza [65];
 - Elaborato n. 3.14 - Doc. S2028-I9-0005-00 Rev.03 - Relazione invarianza idraulica aggiornata corredata di elaborato grafico di dettaglio superficie permeabile e impermeabile ante e post opera [66];
 - Elaborato n. 3.14.1 - Doc. S2028-ID-0009 - Schema rete fognaria Scarico S1, Rev. 03 del 16/10/2024 [67];
 - Elaborato n. 3.18 - Doc. S2820-I9-00-0006-02 - Relazione tecnico illustrativa, Rev. 3 del 16/10/2024 [68];
 - Elaborato n. 3.22 - Doc. S2028-I9-00-0011 - Barriera acustica e fotoinserimento, Rev. 02 del 16/10/2024 [69];
 - Elaborato n. 6.1 - DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) limitatamente alle matrici di interesse: Scheda A - Scarichi acque reflue Scheda C - Emissioni in atmosfera Scheda E - Impatto acustico [70];
 - Elaborato n. 8 - CONNESSIONE A RETE DI MEDIA TENSIONE - Richiesta di modifica post-accettazione di Preventivo di connessione alla rete elettrica MT di e-Distribuzione SpA (Codice rintracciabilità pratica 336500253) [71];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/202220 del 08.11.2024 (integrazione volontaria):
 - Preventivo di connessione alla rete gas rilasciato da 2iRete Gas [72];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/52410 del 19.03.2025 (autocertificazioni antimafia):
 - Dichiarazioni antimafia [73];

2. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008,

- **ricomprende:**
 - il **Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per variante al P.d.C. n. 2/2023 del 15.06.2023 di competenza del Comune di Bertinoro;
 - l'**aggiornamento** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, che ricomprende le modifiche dei seguenti atti:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per la sola planimetria allegata;
 - Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - il parere del Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi per le modifiche apportate al progetto rispetto a quanto già approvato con i pareri espressi con le note Prot. VV.F. n. 15527 e n. 15528 del 28.10.2022;
 - ricomprensce e sostituisce:
 - l'aggiornamento del nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura di competenza del Comune di Bertinoro;
3. **di allegare** alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti:
- **ALLEGATO 1 - Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per variante al P.d.C. n. 2/2023 del 15.06.2023 di competenza del Comune di Bertinoro;
 - **ALLEGATO 2 - aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, approvato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-950 del 17.02.2025;
 - **ALLEGATO 2.1 - Planimetria allegata all'Allegato B all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** di cui al punto precedente;
 - **ALLEGATO 3 - Parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi per le modifiche apportate al progetto rispetto a quanto già approvato con i pareri espressi con le note Prot. VV.F. n. 15527 e n. 15528 del 28.10.2022;
4. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- **ALLEGATO 4 - Nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura**;
 - **ALLEGATO 4.1 - Relazione sull'invarianza idraulica allegata nulla osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura**;
5. **di dare atto** che il Permesso di Costruire n. 05/2024 del 09.12.2024 e l'AUA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-950 del 17.02.2025 prendono efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
6. **di specificare** che l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 è un atto che viene rilasciato senza scadenza e risulta quindi in carico al proponente richiedere il rinnovo agli enti competenti di tutti i titoli abilitativi in essa ricompresi entro le relative scadenze, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;
7. **di dare atto** che il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto risulta vincolato al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito interamente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):
- A) Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco** (prescrizione riportata anche nell' "Allegato 3" al presente atto, che sostituisce, pur essendo analoga nei contenuti, la prescrizione A.1. riportata nel dispositivo della determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2023; restano invece valide ed immutate le prescrizioni A.2. e A.3. del dispositivo del suddetto atto in quanto impartite dal rappresentante del Comando provinciale nella riunione conclusiva della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 27.06.2023):
- A.1. prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco competente, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;

E) Comune Bertinoro:

Permesso di costruire n. 05/2024 (prescrizioni riportate anche nell' "Allegato 1" al presente atto, che sostituiscono, ricalcandole fedelmente, quelle riportate nel Permesso di Costruire n. 2/2023 che costituisce l'Allegato 1 alla determinazione n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023 e conseguentemente sostituiscono le prescrizioni riportate ai punti E.7., E.8., E.9., E.10., E.11. del dispositivo della suddetta determinazione):

E.7. CONFORMITA' AL PROGETTO PRESENTATO

le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto approvato, a firma del Tecnico incaricato, che fanno parte integrante del Permesso di Costruire, nonché alle destinazioni d'uso ivi riportate, e comunque nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni, obblighi e prescrizioni riportate nel Permesso;

E.8. INIZIO - FINE LAVORI

E.8.1. i lavori di cui al Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013, dovranno essere iniziati entro UN ANNO dalla data di notifica del titolo ed ultimati entro TRE ANNI dalla medesima data. Contestualmente alla "Comunicazione di inizio lavori" dovrà essere trasmesso:

- attestazione di avvenuto pagamento della Monetizzazione di superficie permeabile a copertura vegetale (art. 2F.1 comma 6 NTA RUE Parte Seconda) per un importo pari a 1.268,40 €;
- "contratto preliminare per la costituzione di servitù e diritto di superficie" a favore di AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA SPA stipulato in forma pubblica e regolarmente registrato e trascritto;

E.8.2. il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche;

E.8.3. l'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza del Permesso di Costruire così come comporterà lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il Permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel presente titolo;

E.8.4. qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del Permesso dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire;

E.8.5. l'inizio dei lavori dovrà essere denunciato dal titolare del Permesso di Costruire con la sottoscrizione, per accettazione dei relativi incarichi, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice;

E.8.6. dovrà parimenti essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori;

E.8.7. non potrà darsi inizio ai lavori prima dell'avvenuto deposito e/o autorizzazione

del progetto esecutivo secondo le modalità prescritte dalla L.R. 19/2008 in materia di costruzioni in zone sismiche, nonché prima della presentazione del progetto delle opere relative al contenimento del consumo di energia ai sensi della L. 09/01/1991 n. 10;

- E.8.8. non potrà darsi inizio ai lavori prima dell'ottenimento, se necessario, dell'Autorizzazione di Svincolo Idrogeologico, da rilasciarsi da parte del Comune di Bertinoro.

E.9. MODALITA' ESECUTIVE

Nell'attuazione dei lavori dovranno essere osservate le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- E.9.1. i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- E.9.2. dovranno essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- E.9.3. dovrà essere depositato in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il Permesso di Costruire e relativi allegati di progetto sino all'avvenuta ultimazione dell'opera;
- E.9.4. dovrà essere affissa nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile contenente la denominazione del titolare del Permesso, del progettista, del direttore dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, degli estremi del presente Permesso, della destinazione d'uso e delle unità immobiliari consentite e della data di inizio dei lavori;
- E.9.5. dovranno venire rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene e di polizia vigenti, ed il luogo destinato ai lavori dovrà venire protetto con idonea recinzione, i ponteggi di servizio e le protezioni saranno costruiti e mantenuti in modo da garantire l'incolumità delle persone;
- E.9.6. non è consentita l'occupazione di spazi o aree pubbliche senza l'autorizzazione dell'autorità comunale, il pagamento della tassa relativa e la segnalazione degli ingombri o delle occupazioni stesse al fine della sicura tutela dell'incolumità pubblica;

E.10. SEGNALE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'

entro 15 giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo il titolare del Permesso di Costruire deve presentare la Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità. La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 € per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1.000,00 € per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità;

- E.11. il titolare del Permesso, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nel Permesso. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti e prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione urbanistica;

Nulla Osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura (prescrizioni riportate

anche nell' "Allegato 4" al presente atto, che sostituiscono, ricalcandole fedelmente, quelle riportate nel Nulla Osta allo scarico di acque bianche in pubblica fognatura che costituisce l'"Allegato 4" alla determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2023 e conseguentemente sostituiscono le prescrizioni riportate ai punti compresi da E.31. fino a E.41. del dispositivo della suddetta determinazione):

- E.31. i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti conformemente al disegno allegato al nulla osta (la planimetria della rete fognaria, unitamente alla relazione tecnica, formano parte integrante dello stesso);
- E.32. nel recettore indicato dovranno essere immesse esclusivamente acque meteoriche;
- E.33. **la rete di raccolta delle acque bianche e le opere previste per il rispetto dell'invarianza dovranno essere realizzate e dimensionate conformemente all'elaborato grafico CON OBBLIGO DI ADOTTARE UNA CONDOTTA DI SCARICO DI DIAMETRO MINIMO FUNZIONALE PARI A MM 125;**
- E.34. **dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni al sistema di raccolta delle acque meteoriche,** che dovrà essere costantemente mantenuto funzionale in tutte le sue parti;
- E.35. dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Bertinoro di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica, per la viabilità o pregiudizio per l'ambiente;
- E.36. dovrà essere notificata al Comune di Bertinoro ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico; ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'amministrazione comunale e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- E.37. il titolare del presente atto è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori ed in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amministrazione Comunale ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati e indenni;
- E.38. il titolare del presente atto sarà responsabile di eventuali danni causati a cose e persone dovute al malfunzionamento della rete di raccolta delle acque;
- E.39. la planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo;
- E.40. la ditta dovrà notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
- E.41. la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;

Nulla Osta per gli aspetti di impatto acustico (prescrizioni riportate anche nell' "Allegato C" dell' "Allegato 2" al presente atto, che sostituiscono quelle riportate nel Nulla Osta per gli aspetti di impatto acustico che costituisce l'"Allegato C" dell' "Allegato 2" alla determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2023 e conseguentemente sostituiscono le prescrizioni riportate ai punti compresi da E.42. fino a E.48. del dispositivo della suddetta determinazione):

- E.42. preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:
 - attuazione di una barriera acustica, con caratteristiche e requisiti acustici indicati dal TCA (rif. documento 3.22 - S2028-I9-00-0011 Rev. 01 del 26/07/2024 - "Elaborato Architettonico - barriera acustica e fotoinserimento" e Relazione

Tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024); entro tre mesi dalla realizzazione della barriera, dovrà quindi essere inviata all'AC la relativa scheda tecnica da cui si evinca il rispetto di detti requisiti acustici;

- attuazione dei sistemi di insonorizzazione previsti alle sorgenti da installare, al fine di conseguire il requisiti acustici riportati nella relazione tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024 (pag 25-26 di 38);

- E.43. le restanti “piccole” sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell'urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate “ non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola” fonte;
- E.44. le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge;
- E.45. entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale e ad Arpae - Servizio Territoriale - Forlì-Cesena, una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali;
- E.46. qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;
- E.47. fermo restando gli adempimenti di cui al DPR n. 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR n. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
- E.48. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. n. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio;

F) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini (prescrizioni che sostituiscono, ricalcandole fedelmente, le prescrizioni F.1. e F.2. riportate nel dispositivo della determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/202):

- F.1. dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'Area Patrimonio archeologico della Soprintendenza la data di inizio lavori di scavo, per consentire l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ispettivi;
- F.2. restano fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione

all'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori;

G) Arpae - SSA (Servizio Sistemi Ambientali) - Unità specialistica CEM (Campi Elettro Magnetici) - Area Est (prescrizione che sostituisce, pur essendo analoga nei contenuti, la prescrizione G.1. riportata nel dispositivo della determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2022):

- G.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alla cabina e alle linee elettriche, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno";

H) Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (prescrizioni riportate anche nell' "Allegato A" dell' "Allegato 2" al presente atto, che sostituiscono quelle riportate nell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, che costituisce l' "Allegato A" dell' "Allegato 2" alla determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/2023 e conseguentemente sostituiscono le prescrizioni riportate ai punti compresi da H.1. fino a H.13. del dispositivo della suddetta determinazione):

H.1. EMISSIONE E1 - MOTORE ENDOTERMICO IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
(5,860 MWt a metano)

Medio impianto di combustione nuovo

Impianto di abbattimento: SCR (riduzione catalitica selettiva mediante soluzione di urea tecnica), catalizzatore ossidante

Portata massima	12.915	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	50	mg/Nmc
Ammoniaca	10	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

- H.2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- H.3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- H.4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo

l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

- H.5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- H.6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- H.7. **Congiuntamente alla comunicazione di messa in esercizio** di cui precedente al punto 2. dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del produttore/costruttore o di tecnico abilitato che certifichi che il sistema installato sul motore endotermico di cui alla **emissione E1** è equivalente o superiore, in relazione al mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, ai sistemi di controllo della combustione previsti dall'articolo 294 del DLgs 152/06.
- H.8. Fin dalla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, dovrà essere installata e mantenuta in funzione una sonda per la misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno in eccesso. La registrazione deve avvenire su supporto informatico e deve essere mantenuta a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza.
- H.9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- H.10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e

comunque per almeno 5 anni.

- H.11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
- H.12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

- H.13. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

- H.14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata

norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H.15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H.16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite

degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo*

alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- H.17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al

“Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

I) Prescrizioni di carattere generale (prescrizioni che sostituiscono le prescrizione riportate ai punti compresi da I.1. fino a I.6. riportate nel dispositivo della determinazione n. DET-AMB- 2023-4400 del 04/09/202):

- I.1. **prima della comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà essere inviata ad Arpae l'accettazione del preventivo di connessione alla rete gas rilasciato da 2i Rete Gas (Codice rintracciabilità 240057415920);**
- I.2. i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; dell'inizio e della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae e al Comune di Bertinoro;
- I.3. a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione al SAC di Arpae;
- I.4. eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae e al Comune di Bertinoro, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
- I.5. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente ad Arpae SAC, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente;
- I.6. sono fatti salvi e rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- I.7. l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche indicate in autorizzazione provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti;

8. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

9. **di precisare**, in relazione all'Autorizzazione Unica Ambientale ricompresa nel presente atto, che:

- **l'Autorizzazione Unica Ambientale** rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-950 del 17.02.2025, ricompresa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO 2), ha **validità di anni 15 (quindici)** a partire dalla data di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e **potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza**, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023** ad oggetto: *“D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.”* rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica, ai

sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, emessa da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena come "Allegato 2" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023, **rimane vigente per le parti non modificate**;

- la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-950 del 17.02.2025** è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023 e come tale va conservata unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;

10. **di precisare**, in relazione all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, che:

- la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023** ad oggetto: "Art. 11 D.Lgs. n. 115/2008, L. n. 241/1990, Art. 17 L.R. n. 26/2004. AXPO Energy Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre n. 149, Comune di Roma. Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 3,36 MWe e potenza termica nominale pari a 7,373 MWt, da ubicarsi in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85.", **rimane vigente per le parti non modificate dal presente atto**;

11. **di fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- la possibilità di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

12. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

13. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

14. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

15. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

16. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta AXPO Energy Solutions Italia S.p.A., al

Servizio Territoriale di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Bertinoro, all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, ad E-Distribuzione S.p.A., ad HERA S.p.A., al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, all'ufficio delle dogane di Forlì.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.